CAMPOBASSO
GIOVANNI
09.02.2021
13:22:41 UTC

EMILIANO
MICHELE
09.02.2021
15:36:50
UTC

Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 26 del 08/02/2021

Disegno di Legge Regionale _____ 2021, n. _____, recante "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118" –cont. n. 285/10/AL – spese processuali (Sezione Formazione Professionale n. 2)

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro

SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Codice CIFRA: FOP/SDL/2021/00002

OGGETTO: Disegno di Legge Regionale _____ 2021, n. _____, recante "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118" – cont. n. 285/10/AL – spese processuali (Sezione Formazione Professionale n. 2)

Relazione allo schema di disegno di legge

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e dalla successiva legge n. 58/2019, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73, così come modificato dal d.lsg. 126/2014, e novellato dall'art. 38-ter della legge 28 giugno 2019, n. 58, di conversione del decreto-legge n. 34/2019, che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta."

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità dei debiti fuori bilancio di seguito indicati derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi resi in materia di formazione professionale, che comportano debiti pecuniari a carico della Regione Puglia.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro trenta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

Lo schema di disegno di legge regionale

Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera a) del d.lgs. 118/2011, della legittimità dei debiti fuori bilancio di seguito indicati.

Debito fuori bilancio n. 1 relativo al cont. n. 285/10/AL

Sentenza Corte di Appello di Bari n. 803/2020 pubbl. il 26/05/2020 (RG n. 235/2016).

Con riferimento al contenzioso "*Regione Puglia c/ ENAIP PUGLIA in Liquidazione Coatta Amministrativa*", si rappresenta quanto segue.

Con atto di citazione notificato in data 31/3/2010, la Regione Puglia proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 309/2010 del 9/2/2006 del Tribunale di Bari con cui le veniva intimato di pagare la somma di € 2.583127,50, oltre interessi legali dalla domanda e spese di procedura, in favore dell' ENAIP Puglia, riveniente dall' applicazione degli accordi raggiunti in sede di contrattazione decentrata fra Regione, Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale firmatarie del CCNL ed Enti convenzionati firmatari del medesimo CCNL nonché dall'applicazione dell'art. 62 della l.r. 4/8/2004 n. 14.

La Regione eccepiva che nel verbale della Commissione decentrata in data 18/6/2002 (su cui l'ente di formazione fondava il proprio credito) non vi era alcun riconoscimento della spettanza delle somme indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo né l'assunzione di alcun carico economico per l'Amministrazione regionale; che le parti avevano semplicemente "preso atto" della necessità di effettuare una complessiva verifica al fine di quantificare l'onere a carico della Regione. Eccepiva inoltre la carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito necessari per la pronuncia del decreto ingiuntivo. Concludeva chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo, e/o dichiararne la nullità, o l' inefficacia, o l' illegittimità. Si costituiva l' ENAIP Puglia e deduceva l' infondatezza in fatto e in diritto dell' opposizione.

La causa veniva istruita con CTU.

Con la sentenza numero 3267/2015 del 15/7/2015, depositata il 15/7/2015, il Tribunale di Bari rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di giudizio.

Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato il 9/4/2016, proponeva appello la Regione Puglia chiedendo - in riforma della sentenza appellata - di accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo, di accertare e dichiarare non dovuta alcuna somma e di condannare l'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Si costituiva in giudizio l' ENAIP PUGLIA in liquidazione Coatta Amministrativa, chiedendo di rigettare l' appello perché infondato in fatto e in diritto e di condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del secondo grado di giudizio.

Con ordinanza del 21/10/2016 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e, all'udienza dell'11/10/2019, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e trascritte nel verbale d'udienza, la causa veniva riservata per la decisione.

La Corte di Appello adita, con sentenza n. 803/2020 (pubblicata il 26/05/2020), accoglie l'appello per quanto di ragione; per l'effetto, in modifica della sentenza appellata: a) revoca il decreto ingiuntivo n. 309/2010 del Tribunale di Bari; b) condanna la Regione Puglia al pagamento, in favore dell' ENAIP Puglia in liquidazione coatta amministrativa, della somma di € 2.262.408,29, oltre interessi legali dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo; condanna la Regione Puglia al pagamento in favore dell'ENAIP Puglia in liquidazione coatta amministrativa di due terzi delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, già ridotte di

un terzo, per il primo grado in complessivi € 20.000,00 per compensi, e per il secondo grado in complessivi € 18.000,00 per compensi, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge; con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Con nota del 22.09.2020, trasmessa a mezzo PEC alla Sezione Formazione Professionale in data 23.09.2020, gli avv.ti Francesco Semeraro e Michele Coletti trasmettevano le specifiche delle spese processuali liquidate dalla Corte di Appello di Bari con la sentenza in parola, precisando che venivano redatte - per ciascun grado di giudizio - distinte notule contemplanti la suddivisione dei compensi in ragione dell'attività effettivamente svolta da ciascun professionista nell'ambito dei due gradi di giudizio.

In particolare, con riferimento al primo grado di giudizio, l'importo liquidato in sentenza pari ad € 20.000,00 risulta così suddiviso:

- € 17.685,35 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP in favore dell'avv. Semeraro per un importo complessivo pari ad € 25.805,07;
- € 2.314,65 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP in favore dell'avv. Coletti per un importo complessivo pari ad € 3.377,37.

Con riferimento al secondo grado di giudizio, l'importo liquidato in sentenza pari ad €18.000,00 risulta così suddiviso:

- € 10.800,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP in favore dell'avv. Semeraro per un importo complessivo pari ad € 15.758,50;
- € 7.200,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP in favore dell'avv. Coletti per un importo complessivo pari ad € 10.505,67.

All'esito dell'istruttoria preliminare, quindi, con riferimento alle spese processuali per le quali la Regione Puglia è stata condannata al pagamento in favore dei difensori antistatari, avv. Francesco Semeraro e avv. Michele Coletti, la somma totale dovuta dall'Amministrazione regionale a titolo di spese procedimentali e legali risulta pari ad **€55.446,61** di cui € 41.563,57 in favore dell'avv. Francesco Semeraro ed € 13.883,04 in favore dell'avv. Michele Coletti.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede:

- quanto all'importo di **€ 55.446,61** con imputazione al pertinente cap. 1317 *"Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali"* del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale.

L'Assessore al Diritto allo Studio, Lavoro e Formazione
Prof. Sebastiano Leo

- ~~SEBASTIANO GIUSEPPE~~
LEO
27.01.2021 10:18:57 UTC

Legge Regionale _____ 2021, n. _____
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Art. 1
(Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

1. Sono riconosciuti legittimi ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, i debiti fuori bilancio derivanti dai provvedimenti giudiziari esecutivi di seguito indicati:

1. Sentenza Corte di Appello di Bari n. 803/2020 pubbl. il 26/05/2020 (RG n. 235/2016) che condanna l'Amministrazione regionale al pagamento, a titolo di spese procedimentali e legali, dell'importo di **€55.446,61** di cui € 41.563,57 in favore dell'avv. Francesco Semeraro ed € 13.883,04 in favore dell'avv. Michele Coletti.

Art. 2
(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento della spesa complessiva di **€ 55.446,61**, derivante dal debito fuori bilancio indicato all'articolo precedente, si provvede viste:

- ✓ la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.35 "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021*"
- ✓ la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.36 "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia*"
- ✓ la D.G.R n. 71 del 18/01/2021 "*Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione*"

con imputazione delle spese procedimentali e legali alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 capitolo 1317 "*Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali*" per € 55.446,61, che presentano la dovuta disponibilità, viste: